



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 3 marzo 2016

Deliberazione n. 2/2016

OGGETTO: Direttiva 2007/60/CE, art. 7; D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i., art. 63, comma 10; D. lgs. 23 febbraio 2010 n. 49 e s. m. i., art. 7, comma 8. - Approvazione del “Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano” (PGRA).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTI

- la legge 18 maggio 1989 n. 183, recante “*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*” e s. m. i. (ora abrogata dall’art. 175 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- il DPCM 10 agosto 1989, recante “*Costituzione dell’autorità di bacino del fiume Po*”;
- il Decreto legge 11 giugno 1998 n. 180, recante “*Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania*”, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 1998, n. 267, e s. m. i.;
- il Decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante “*Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali*” convertito, con modificazioni, in legge 11 dicembre 2000, n. 365;
- il D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*” e s. m. i.;
- in particolare, gli artt. 11 – 18, 63 - 66 e 170 ss. del suddetto Decreto legislativo;
- la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- il Decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208 recante “*Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente*” convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13;
- in particolare, l’art. 1 della suddetta normativa, relativo a “*Autorità di bacino di rilievo nazionale*”;
- il D. lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, recante “*Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni*” e s. m. i.;

- in particolare, gli articoli 7 (*Piani di gestione del rischio di alluvioni*) e 17 (*Norma di salvaguardia*) del suddetto Decreto legislativo;
- il D. lgs. 10 dicembre 2010 n. 219, recante "*Attuazione della Direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 86/280/CEE nonché modifica della Direttiva 2000/60/CE e recepimento della Direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla Direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque*";
- in particolare, l'articolo 4 (*Disposizioni transitorie*) del suddetto Decreto legislativo;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*";
- in particolare, l'art. 51 della suddetta legge, relativo a "*Norme in materia di Autorità di bacino*";

VISTI, INOLTRE

- la legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, recante "*Statuto speciale per la Valle d'Aosta*";
- il DPR 22 febbraio 1982 n. 182, recante "*Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Valle d'Aosta per l'estensione alla regione delle disposizioni del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa a gli enti soppressi con l'art. 1bis del D. L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella L. 21 ottobre 1978, n. 641*";

VISTI, ALTRESÌ

- il DPR 31 agosto 1972, n. 670, recante "*Statuto speciale per la Regione Trentino – Alto Adige (Testo Unico)*" e s. m. i.;
- il DPR 22 marzo 1974, n. 381, recante "*Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino – Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche*";

RICHIAMATI

- la Deliberazione C. I. n. 3 del 23 dicembre 2013, recante "*Presa d'atto delle Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto idrografico Padano (art. 6 del D. lgs. 23 febbraio 2010 n. 49) ed approvazione delle stesse ai fini dei successivi adempimenti comunitari*";
- la Deliberazione C. I. n. 3 del 22 dicembre 2014, recante «*D. lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, recante "Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni": presa d'atto del "Progetto di Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano" e pubblicazione dello stesso per le finalità di partecipazione attiva degli interessati di cui all'art. 9 del suddetto Decreto*»;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2015, recante "*Indirizzi operativi inerenti la predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE*";
- in particolare, l'art. 11 (*Norme finali*) della suddetta Direttiva
- la Deliberazione C. I. n. 4 del 17 dicembre 2015, recante «*D. lgs. 23 febbraio 2010 n. 49 e s. m. i., art. 7, comma 8: adozione del "Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano" (PGRA)*»;

- la Nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) prot. n. 0001648/STA del 2 febbraio 2016;

PREMESSO CHE

- il tema della moderazione delle piene per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti costituisce una delle materie oggetto dell'attività di pianificazione per il perseguimento delle finalità di cui alla Parte III, Sezione I (artt. 53 ss.) del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ed alle successive modifiche ed integrazioni di tale Decreto;
- l'art. 64 del suddetto Decreto legislativo ha ripartito l'intero territorio nazionale in Distretti idrografici (come definiti dall'art. 54, comma 1, lett. *t* dello stesso Decreto), mentre l'art. 63 ha previsto l'istituzione, per ciascuno di tali Distretti, di un'Autorità di bacino distrettuale, competente, in particolare, all'elaborazione ed adozione (secondo le procedure di cui all'art. 66) di un *Piano di bacino distrettuale* con i contenuti di cui all'art. 65 del Decreto medesimo, prevedendo altresì che tale Piano possa essere redatto ed approvato anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;
- nelle more dell'istituzione delle suddette Autorità di bacino distrettuali, l'art. 170, comma *2bis* del D. lgs. n. 152/2006 (come modificato dall'art. 1, comma 1 del D. L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni, in legge 27 febbraio 2009, n. 13) ha prorogato le Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'art. 12 della previgente legge 18 maggio 1989, n. 183, facendo contestualmente salvi gli atti posti in essere da tali Autorità di bacino successivamente al 30 aprile 2006 fino all'istituzione delle Autorità distrettuali;
- tra le suddette Autorità di bacino di rilievo nazionale figura anche l'Autorità di bacino del fiume Po costituita con DPCM 10 agosto 1989;
- in data 23 ottobre 2007 il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno adottato la Direttiva 2007/60/CE (o "*Direttiva Europea Alluvioni*": di seguito brevemente definita *Direttiva* o *DEA*), il cui scopo è quello di istituire un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all'interno della Comunità (articolo 1 della Direttiva);
- per l'attuazione della Direttiva comunitaria di cui al punto precedente è stato emanato il D. lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, con il quale sono state disciplinate le attività di valutazione e di gestione dei rischi di alluvioni al fine di ridurre le conseguenze negative derivanti dalle alluvioni per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali;
- l'attività per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni definita dal suddetto D. lgs. n. 49/2010 (in piena conformità con gli indirizzi della DEA) è stata strutturata dal legislatore alla stregua di una sequenza di adempimenti successivi, da compiere entro i termini stabiliti dai seguenti articoli: 4, comma 1 (*valutazione preliminare del rischio di alluvioni*: 22 settembre 2011); 6, comma 1 (*predisposizione di mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni*: 22 giugno 2013); 7, comma 8 (*Piani di gestione del rischio di alluvioni*: 22 dicembre 2015);
- il D. lgs. n. 49/2010 ha attribuito importanti funzioni relative alla pianificazione oggetto della DEA alle Autorità di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- in relazione agli adempimenti previsti dal D. lgs. n. 49/2010 per le Autorità di bacino distrettuali, l'art. 4, comma 1, lett. *b* del D. lgs. 10 dicembre 2010, n. 219 ha

pertanto stabilito che, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla DEA, *“nelle more della costituzione delle autorità di bacino distrettuali le autorità di bacino di rilievo nazionale e le regioni, ciascuna per la parte di territorio di propria competenza, provvedono all'adempimento degli obblighi previsti dal D. lgs. n. 49 del 2010. Ai fini della predisposizione degli strumenti di pianificazione di cui al predetto D. lgs. n. 49 del 2010, le autorità di bacino di rilievo nazionale svolgono la funzione di coordinamento nell'ambito del distretto idrografico di appartenenza”*, mentre il successivo comma 3 dello stesso articolo ha disposto che *“l’approvazione di atti di rilevanza distrettuale è effettuata dai comitati istituzionali e tecnici delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico a cui gli atti si riferiscono se non già rappresentate nei medesimi comitati”*;

- l'art. 51 (*norme in materia di Autorità di bacino*) della recente legge 28 dicembre 2015, n. 221, oltre a sostituire integralmente gli articoli 63 e 64 del D. lgs. n. 152/2006, ha anche previsto (comma 4) che *“in fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della (...) legge le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto”* ed inoltre (comma 9) ha modificato il citato comma 2-bis dell'art. 170 del D. lgs. n. 152/2006 e il comma 2 dell'art. 1 della legge 13/2009, prevedendo altresì la proroga delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 *“fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 3 dell’art. 63 del D. lgs. 152/2006”* e specificando che fino a tale data *“sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino (...) dal 30 aprile 2006”*;
- ai sensi delle disposizioni legislative richiamate in precedenza, questa Autorità di bacino di rilievo nazionale è quindi competente allo svolgimento di tutte le attività istituzionali di cui al citato D. lgs. n. 49/2010 con riferimento al territorio del bacino nazionale del Po (corrispondente al Distretto idrografico padano di cui all'art. 63, comma 1, lett. *b* del D. lgs. n. 152/2006) e, in particolare, alla predisposizione ed approvazione delle *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni* di cui all'art. 6 e del *Piano di gestione del Rischio di Alluvioni* (PGRA) di cui all'art. 7;
- in particolare, a norma del comma 10 dell'art. 63 del D. lgs. n. 152/2006 (come modificato dal citato articolo 51, comma 2 della legge n. 221/2015), attualmente il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni di cui all'art. 7 della Direttiva 2007/60/CE è considerato *stralcio del piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65*, al pari del Piano di Gestione di cui all'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE e all'art. 117 dello stesso D. lgs. n. 152/2006 ed è sottoposto alla disciplina di adozione ed approvazione di cui all'art. 66 di tale Decreto, ivi compresa la sottoposizione alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla Parte seconda, Titolo II del D. lgs. n. 152/2006;

PREMESSO, INOLTRE, CHE

- nel corso della seduta del 21 dicembre 2010 questo Comitato ha preso atto che, a quella data, l'intero ambito corrispondente al bacino idrografico del Po era oggetto di un sistema di pianificazione territoriale di settore espressamente finalizzato a garantire un livello di sicurezza adeguato rispetto ai rischi connessi al verificarsi dei fenomeni di dissesto idraulico (alluvioni) oggetto della Direttiva 2007/60/CE e del D. lgs. n. 49/2010 e, inoltre, che gli studi propedeutici e gli elaborati costituenti la

vigente pianificazione per l'assetto del bacino del fiume Po contengono già, nel loro ambito, gli elementi previsti dal comma 2 dell'art. 4 del D. lgs. n. 49/2010 per la *valutazione preliminare del rischio di alluvioni*. Allo tempo stesso, tuttavia, è stato rilevato che la cartografia e gli ulteriori elaborati della pianificazione di bacino del Po sopra richiamati non risultano perfettamente adeguati con quanto stabilito dalle disposizioni del D. lgs. n. 49/2010. Dall'analisi di tale situazione è quindi emersa la necessità di procedere ad una verifica della congruità degli elaborati della vigente pianificazione di bacino per l'assetto relativi alla gestione dei rischi di alluvioni rispetto alle previsioni di cui al suddetto Decreto legislativo, con conseguente elaborazione di *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni* e, sulla scorta di esse, di un *Piano di gestione del rischio alluvionale* (PGRA) coerente con i contenuti di cui all'art. 7 del D. lgs. n. 49/2010 e dell'Allegato 1 al Decreto legislativo medesimo;

- in conformità alla presa d'atto del Comitato Istituzionale, il Segretario generale ha quindi adottato il Decreto n. 76 del 22 dicembre 2010, stabilendo di procedere all'elaborazione di *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni*, nonché alla predisposizione di strumenti di pianificazione per la gestione del rischio di alluvioni, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 del Decreto suddetto e secondo le modalità stabilite dal medesimo Decreto S. G.;
- all'esito delle attività indicate nel suddetto decreto S. G. n. 76/2010 (sviluppate in ottemperanza agli indirizzi operativi pubblicati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – MATTM - sul proprio sito web in data 16 aprile 2013) sono state pertanto predisposte, ai sensi dell'art. 6 della Direttiva 2007/60/CE e dell'art. 6 del D. lgs. n. 49/2010, *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po*, realizzate a scala non inferiore a 1:25.000 (come previsto dall'art. 6, comma 1, del D. lgs. 49/2010), le quali rappresentano un primo quadro conoscitivo della pericolosità e del rischio di alluvione, elaborato anche sulla scorta delle informazioni contenute nei previgenti strumenti di Piano. Di tali Mappe questo Comitato Istituzionale ha preso atto nella seduta del 22 dicembre 2013 con propria Deliberazione n. 3/2013, approvandole ai soli fini dei successivi adempimenti comunitari e dando contestualmente mandato al Segretario Generale di assicurarne l'adeguata pubblicità e diffusione;
- a seguito della Deliberazione C. I. n. 3/2013, sono state avviate, a cura della Segreteria Tecnica, le attività necessarie alla predisposizione dello schema di *Progetto di Piano di Gestione del Rischio Alluvioni* di cui all'art. 7 del D. lgs. n. 49/2010, a norma del quale (comma 3) "*sulla base delle mappe di cui all'art. 6: a) le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 predispongono, secondo le modalità e gli obiettivi definiti ai commi 2 e 4, piani di gestione, coordinati a livello di distretto idrografico (...); b) le regioni, in coordinamento tra loro, nonché con il Dipartimento nazionale della protezione civile, predispongono, ai sensi della normativa vigente e secondo quanto stabilito al comma 5, la parte dei piani di gestione per il distretto idrografico di riferimento relativa al sistema di allertamento, nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini della protezione civile (...). Detti piani sono predisposti nell'ambito delle attività di pianificazione di bacino di cui agli articoli 65, 66, 67, 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006*";
- successivamente, con propria Deliberazione n. 3 del 22 dicembre 2014, questo Comitato Istituzionale ha preso atto del "*Progetto di Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano*" predisposto dalla Segreteria tecnica in conformità all'art. 7 del D. lgs. n. 49/2010 (corredato da un elenco dei Comuni

interessati territorialmente dalle aree e situazioni di rischio risultanti dalle Mappe medesime) ed ha disposto la pubblicazione del Progetto PGRA per le finalità di partecipazione attiva dei soggetti interessati interessati di cui alle vigenti norme di legge;

- contestualmente allo svolgimento della partecipazione attiva di cui all'art. 66, comma 7 del D. lgs. n. 152/2006, è stata avviata la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) sul progetto PGRA, in conformità con quanto stabilito dall'art. 9, comma 1bis del D. lgs. n. 49/2010;

CONSIDERATO CHE

- all'esito delle attività procedurali di cui ai punti precedenti (nel corso delle quali sono stati recepiti altresì gli indirizzi di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2015, recante *“Indirizzi operativi inerenti la predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE”*, ponendo tempestivamente in essere gli adempimenti volti a promuovere la partecipazione attiva di tutte le parti interessate), questo Comitato ha proceduto all'adozione del PGRA per il Distretto idrografico padano (nella sua estensione territoriale precedente alla modifica introdotta dal comma 5 dell'art. 51 della legge n. 221/2015, entrata in vigore successivamente) con propria Deliberazione n. 4 del 17 dicembre 2015, in coerenza con la previsione di cui all'art. 7 della DEA, a norma della quale *“Gli Stati Membri provvedono ad ultimare e pubblicare i piani di gestione del rischio di alluvioni entro il 22 dicembre 2015”*;
- l'adozione del PGRA del Distretto del Po è stata effettuata sebbene, alla data suddetta, la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di tale Progetto di Piano non fosse ancora conclusa, non essendo pervenuto il parere motivato di compatibilità ambientale di cui all'art. 15 del D. lgs. n. 152/2006. Allo scopo di ovviare a tale carenza, questo Comitato ha comunque disposto (ai sensi del comma 2 del citato articolo 15) che prima dell'approvazione del Piano l'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, procedesse alle eventuali revisioni del Piano medesimo, tenendo conto delle risultanze del parere motivato di compatibilità ambientale, una volta che lo stesso fosse stato formalizzato in conformità al *“Cronoprogramma delle attività ai fini dell'approvazione definitiva”* di cui all'art. 5 della citata Deliberazione n. 4/2015, finalizzato all'approvazione definitiva del Piano (ex art. 4 del D. lgs. n. 219/2010) e al successivo *Reporting* alla Commissione Europea entro le scadenze previste dalla Direttiva 2007/60/CE;
- con nota prot. 0001648/STA del 2 febbraio 2016 il MATTM ha richiesto alle varie Autorità di bacino, nell'ambito dell'attività istruttoria sui Piani di gestione del rischio di alluvioni, di dettagliare, sulla base di apposita scheda, il collegamento tra le misure di protezione inserite nei Piani e gli interventi presenti nel *data base* ReNDIS, al fine di allegare tali schede alla documentazione istruttoria depositata agli atti del Comitato Istituzionale;
- nelle more dell'acquisizione del suddetto parere VAS, è stata comunque elaborata (in via provvisoria) una Dichiarazione di sintesi ai sensi dell'art. 17, comma 1 del D. lgs. n. 152/2016 allo scopo di informare le autorità ambientali e il pubblico consultato del modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e di come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni. In tale Dichiarazione di sintesi provvisoria sono state

- individuare dall'Autorità di bacino le opportune revisioni da apportare al Piano sulla base dei contributi pervenuti da parte dei soggetti competenti in materia ambientale;
- alla luce di quanto precisato ai punti precedenti, anche in assenza del suddetto parere di VAS, questo Comitato ritiene quindi necessario procedere comunque all'approvazione del PGRA sulla base degli atti e dei pareri disponibili, delegando il Segretario generale a procedere tempestivamente all'adozione di un Decreto integrativo di recepimento dei contenuti del parere VAS non appena lo stesso pervenga a questa Autorità di bacino;

CONSIDERATO, ALTRESÌ CHE

- in conformità all'art. 17 del citato D. lgs. n. 49/2010 ed all'art. 11 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2015, la Regione Autonoma Valle d'Aosta e la Provincia Autonoma di Trento provvedono agli adempimenti derivanti dall'approvazione del PGRA nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi Statuti speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti;

ACQUISITO

- il parere *favorevole* espresso dal Comitato tecnico nella seduta del 18 febbraio 2016 anche in conformità all'art. 4, comma 3 del D. lgs. n. 219/2010;

RITENUTO PERTANTO CHE

- sulla base delle premesse sopra riportate sia possibile procedere, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D. lgs. n. 219/2010, alla definitiva approvazione del PGRA del Distretto idrografico del fiume Po, in conformità a quanto disposto dall'art. 7 della Direttiva 2007/60/CE e dall'art. 7, comma 8 del D. lgs. n. 49/2010;

VISTO

- il verbale della seduta del 3 marzo 2016 di questo Comitato Istituzionale;

P. Q. S.

DELIBERA

ARTICOLO 1

(Approvazione del “Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano” - PGRA)

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D. lgs. n. 219/2010 è approvato il “Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano” (di seguito brevemente definito *PGRA*) predisposto ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2007/60/CE e dell'art. 7 del D. lgs. n. 49/2010. Tale Piano è allegato, su supporto informatico, alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, al pari delle premesse precedenti.
2. Il PGRA è costituito dagli elaborati di cui all'elenco dell'Allegato 1 alla presente Deliberazione, predisposti in conformità alla Parte A dell'Allegato 1 all'art. 7, comma 4 del D. lgs. n. 49/2010, a norma di quanto previsto dall'art. 7, comma 3, lett. *a* del Decreto legislativo medesimo. Tali elaborati costituiscono la *Sezione A* del PGRA in approvazione.

ARTICOLO 2

(Pubblicazioni)

1. Anche in coerenza con quanto a suo tempo disposto all'art. 7 della precedente Deliberazione C. I. n. 4/2015, a seguito dell'approvazione dell'allegato PGRA si procederà all'invio alla Commissione Europea del Reporting sul Piano e si darà corso alla procedura di cui all'art. 57 comma 1 lettera a) punto 2 del D.lgs. 152/2006 e alla conseguente pubblicazione dell'avviso di approvazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nei *Bollettini Ufficiali* delle regioni territorialmente competenti.
2. Il PGRA approvato con la presente deliberazione è pubblicato sul sito web dell'Autorità di bacino del Po (www.adbpo.gov.it) ed è disponibile presso la sede dell'Autorità di bacino del fiume Po.

ARTICOLO 3

(Delega al Segretario Generale)

1. Si conferisce al Segretario Generale la delega all'adozione di uno specifico Decreto per il tramite del quale procedere tempestivamente al recepimento dei contenuti del parere motivato VAS di cui all'art. 15 del D. lgs. n. 152/2006 non appena lo stesso sia pervenuto a questa Autorità di bacino, previo parere favorevole del Comitato tecnico.

ARTICOLO 4

(Disposizioni particolari per la Regione Autonoma Valle d'Aosta e per la Provincia Autonoma di Trento)

1. In conformità all'art. 17 del citato D. lgs. n. 49/2010 ed all'art. 11 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2015, alle finalità del Piano approvato con la presente Deliberazione provvedono, per il proprio territorio, la Provincia Autonoma di Trento e la Regione Autonoma Valle d'Aosta, secondo quanto stabilito dai rispettivi *Statuti speciali* e dalle relative norme di attuazione. Tutti i riferimenti a tali Enti autonomi contenuti negli Elaborati del Piano allegato alla presente Deliberazione devono, quindi, essere interpretati ed applicati nel rispetto di quanto stabilito dalle suddette disposizioni.

ARTICOLO 5

(Rinvio alle disposizioni della Deliberazione C. I. n. 4/2015)

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente dispositivo, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui alla precedente Deliberazione C. I. n. 4 del 17 dicembre 2015.

Il Segretario Generale

(Dott. Francesco Puma)

Il Presidente

Sottosegretario di Stato all'Ambiente e
alla Tutela del Territorio e del Mare
(Barbara Degani)